

I puntini di sospensione proteggono i dati personali dei contraenti.

Repertorio n. 20.313
Raccolta n. 5.866

**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
"S.O.S. ALTA PADOVANA"**

Il giorno tredici del mese di marzo dell'anno duemilaotto.
(13/03/2008)

.....

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano di costituire tra essi una associazione che sarà disciplinata dai seguenti patti:

ART. 1

Tutti i comparenti dichiarano di costituire come di fatto costituiscono, un'associazione di volontariato costituita ai sensi della legge 266/91 avente la seguente denominazione: "S.O.S. ALTA PADOVANA".

ART. 2

L'associazione ha sede in Fontaniva (PD), Via Casoni Nuova n.2.

ART. 3

L'associazione ha come scopo di:

- trasportare ammalati e feriti;
- prestare assistenza medico sanitaria ad ammalati od infortunati;
- assistere ammalati od infortunati anche nel loro domicilio;
- assistere gli emarginati ed i disagiati;
- promuovere ed organizzare corsi di addestramento tecnico per gli associati e di divulgazione delle norme di primo soccorso;
- concorrere con la propria organizzazione ed esperienza a soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali;
- costituire occorrendo sezioni che dovranno funzionare secondo un regolamento predisposto di volta in volta dal Consiglio ed approvato dall'assemblea entro i limiti delle norme statutarie;
- prestare assistenza sanitaria alle manifestazioni;
- partecipare a congressi, seminari, ed incontri nei quali si dibattono i problemi inerenti il primo soccorso e la pubblica assistenza.

ART. 4

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5

L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che, previa lettura ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale:

- assenza di fini di lucro,

- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale,
- democraticità della struttura,
- elettività,
- gratuita delle cariche associative,
- gratuita delle prestazioni fornite dagli aderenti,
- sovranità dell'assemblea,
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6

.....

ART. 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

Scritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno occupa un foglio per pagine due e fin qui della presente terza e viene sottoscritto dai comparenti e da me Notaio alle ore

.....

ALLEGATO "A" ALL'ATT© N. 20.313 DI REP. E N. 5.866 DI RACC.

**STATUTO
"S.O.S. ALTA PADOVANA"**

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. L'associazione di volontariato, denominata: "S.O.S. ALTA PADOVANA", assume la forma giuridica di associazione di volontariato ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.

2. L'organizzazione ha sede in Fontaniva (PD) via Casoni Nuova n. 2.

ART. 2

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato "S.O.S. ALTA PADOVANA" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea ha il potere di deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6

(Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e apartitica, democratica, si ispira ai principi di carità e solidarietà cristiana ed umana, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Nello specifico gli scopi dell'associazione sono:

- a) trasportare ammalati e feriti;
- b) prestare assistenza medico sanitaria ad ammalati od infortunati;
- c) assistere ammalati od infortunati anche nel loro domicilio;
- d) assistere gli emarginati ed i disagiati;
- e) promuovere ed organizzare corsi di addestramento tecnico per gli associati e di divulgazione delle norme di primo soccorso;
- f) concorrere con la propria organizzazione ed esperienza a soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali;
- g) costituire occorrendo sezioni che dovranno funzionare secondo un regolamento predisposto di volta in volta dal Consiglio ed approvato dall'assemblea entro i limiti delle norme statutarie;
- h) prestare assistenza sanitaria alle manifestazioni;
- i) partecipare a congressi, seminari, ed incontri nei quali si dibattono i problemi inerenti il primo soccorso e la pubblica assistenza.

Viene stabilito il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse/marginali, svolte comunque in armonia e nei limiti delle finalità istituzionali dell'associazione.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della regione Veneto.

ART. 7

(Ammissione)

1. Possono essere aderenti dell'associazione tutte le persone fisiche, purché abbiano compiuto il 18° anno di età, che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.
3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
4. La qualifica di associato è personale e non trasmissibile.

ART. 8

(Diritti e doveri degli aderenti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le

cariche sociali.

2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

3. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Agli stessi potranno eventualmente essere rimborsate unicamente le spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dal Presidente, entro i limiti stabiliti dall'associazione

4. Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 9

(Esclusione)

1. L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

2. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo sulla base di accertata e motivata grave trasgressione ai principi di condotta morale e disciplinare propri dell'associazione. Contro detta delibera il socio escluso potrà ricorrere entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta delibera di esclusione all'assemblea la quale dovrà pronunciarsi con voto segreto, solo dopo avere preventivamente ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

In ogni caso l'associato può ricorrere all'autorità Giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde inoltre per dimissioni dell'interessato.

ART. 10

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, ed elettive con divieto assoluto di determinazione da parte di soggetti esterni all'associazione.

ART. 11

(L'assemblea)

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo

scioglimento dell'associazione.

5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).

6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 12

(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio o rendiconto dell'associazione, e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 13

(Assemblea)

1. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

1. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea)

L'assemblea che modifica lo statuto dell'associazione si considera regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 7 membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

3. Per potersi candidare alla carica di consigliere, bisogna

avere compiuto 25 anni, aver maturato una presenza in associazione in qualità di socio non inferiore a tre anni, non aver subito provvedimenti disciplinari.

4. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è

presente la maggioranza dei componenti. Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due componenti.

5. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso scritto, telefonico o per posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Il consiglio direttivo sostituisce per cooptazione i consiglieri dimissionari o defunti, iniziando dalla lista dei primi non eletti.

8. Il presidente dell'organizzazione e il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dallo stesso.

9. Nella prima seduta il consiglio elegge fra i suoi membri il presidente, il vice presidente, il segretario, ad eccezione della prima nomina stabilita dall'Assemblea in sede di costituzione dell'Associazione.

Per la nomina degli organi associativi di cui sopra il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e la deliberazione avviene a maggioranza dei presenti.

Al consiglio direttivo spetta inoltre il compito di nominare il direttore sanitario, il responsabile del corpo soccorritori e l'assistente ecclesiastico, qualora previsti.

ART. 16

(Il Presidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti.

3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal consiglio stesso, con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- Q) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

ART. 18

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91;

ART. 21

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali decorrono dal primo gennaio, e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Vi è l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del

presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23

(Dipendenti e collaboratori)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione;

3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 25

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

.....

I puntini di sospensione proteggono i dati personali dei contraenti.